

Mil 16/08/2010



Atti del Comune

Protocollo

Milano,

Oggetto: Misure relative ad attività economiche atte a prevenire e a contrastare il degrado urbano nonché a tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nell'ambito territoriale denominato "Area Corso Lodi".

IL SINDACO

Premesso che:

L'ambito territoriale comprendente:

1. Via Fabio Massimo;
2. Corso Lodi (nel tratto compreso tra Viale Brenta e P.le Lodi);
3. Via Tullo Massarani

per brevità denominato "Area Corso Lodi", versa in situazione di grave degrado, da cui conseguono concreti e gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- È necessario contrastare tali situazioni di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi e prevenirne l'aggravarsi;

Considerato che:

- Il contesto è densamente abitato e le numerose attività economiche ivi presenti, che, a vario titolo e in diversa misura, hanno facoltà di svolgimento in orari serali e notturni, attraggono nella zona numerosi clienti e avventori, i quali si soffermano a consumare cibi e bevande, fino a tarda ora e che con il loro comportamento arrecano danni e disturbo nell'area in parola;
- come evidenziato da rapporti della Polizia Locale, nonché da reclami di cittadini, tali abitudini comportano altre negative conseguenze quali:
 - problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori, tra i quali si sono registrati episodi di violenza, anche gravissimi e recenti, che hanno destato grande allarme sociale;
 - disturbo al riposo e alla quiete della popolazione residente nell'area;
 - la commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;



Atti del Comune

- violazioni di norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, che determinano intollerabili problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia;
- la gravità della situazione dell'area è comprovata dagli esiti delle azioni delle forze di polizia che da mesi sono sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e/o di disturbo alla quiete pubblica;

Ritenuto che:

- riduzioni dell'orario di svolgimento notturno delle attività economiche predette siano utili sia a contenere e ridurre i fenomeni negativi sopra richiamati, sia ad agevolare le attività di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, a fini di prevenzione e repressione delle attività e condotte illecite, fermo restando che tali riduzioni debbano essere congruenti con i fini perseguiti e convenientemente calibrate in considerazione della natura delle diverse attività economiche;
- misure atte ad impedire e prevenire l'abbandono in misura ingente di contenitori di bevande in vetro siano altrettanto utili, sia a ridurre il degrado ambientale e igienico della zona, sia ai fini di sicurezza urbana e libera fruizione degli spazi pubblici poiché:
 - l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, sia quando i contenitori siano lasciati integri, sia quando siano infranti e sparsi sul suolo;
 - sono stati rilevati casi d'uso di bottiglie di vetro quali strumenti di offesa e corpi contundenti in occasione di diverbi e litigi;
- il divieto di svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia necessario completamento dell'insieme di misure adottate nei confronti delle attività di commercio in sede fissa;

Valutati positivamente i risultati conseguiti a seguito dell'adozione di analoghi provvedimenti in altri ambiti territoriali cittadini, particolarmente in termini di:

- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di ordine pubblico, igiene e pulizia dei luoghi e disturbo alla quiete dei residenti;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani;

Visto:

- l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008 nr. 92 convertito con modificazioni in Legge 125/2008;
- l'art. 2 lett. b) ed e) del DM 5 agosto 2008;



Atti del Comune

- la L.R. 6/2010 e la D.G.R. n°VIII/6495/2008;
- l'art. 15 della legge 121/1981
- l'art. 19 del D.P.R. 616/1977;
- l'art.17 bis, comma 3, del T.u.l.p.s;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs 26/3/2010 n. 59;
- l'art. 4 comma 3 della L.R. 8 /2009;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2208 del 23.07.2010;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1555 del 19.06.2009;

Sentite:

- la Commissione Comunale di cui all'art. 78 della L.R. 6/2010
- le associazioni di categoria dell'artigianato: Unione degli Artigiani della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza; APA – Confartigianato; Confederazione Nazionale degli Artigiani e della Piccola e Media Impresa;

DISPONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il presente provvedimento si applica a tutela dell'ambito denominato "Area Corso Lodi", così determinato:

4. Via Fabio Massimo;
5. Corso Lodi (nel tratto compreso tra Viale Brenta e P.le Lodi);
6. Via Tullo Massarani.

1.2. Il presente provvedimento ha validità dal 17 agosto 2010 fino al 16 ottobre 2010.

2. ORARI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE.

2.1 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, è confermato che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.

2.2 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, è confermato che i pubblici esercizi di somministrazione che esercitano esclusivamente le attività di cui all'art. 6, comma 1,



Atti del Comune

lettere a) [ristoranti], b) [ristoranti tipici lombardi e d) [pizzerie] della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495, osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 5.00;
- chiusura non oltre le ore 02.00.

2.3 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, i pubblici esercizi di somministrazione che esercitino le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere c), e) f), g), h) e i), della D.G.R. 23.1.2008 n. 8/6495, nonché i "chioschi" autorizzati alla somministrazione su area pubblica, osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 6.00;
- chiusura non oltre le ore 24.00.

2.4 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di trattenimento e svago svolte nei locali di pubblico spettacolo osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle 7.00;
- chiusura non oltre le ore 3.00.

3. ORARI DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E DI SERVIZI.

3.1 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, è confermato che, le attività di acconciatore ed estetista, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle 7.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.

3.2 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione (gelaterie, gastronomie, rosticcerie, *take away*, kebaberie, pizzerie, pasticcerie e analoghi), osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 24.00.

3.3 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di "Centri massaggi" osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 20.00.

3.4 Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, le attività di "Phone centre" e di "Internet point" osservano il seguente orario:

- apertura non prima delle ore 7.00;
- chiusura non oltre le ore 22.00.



Atti del Comune

4. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE.

4.1. Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1, dalle ore 20.00 fino alla chiusura, i negozi di vendita al dettaglio e, se autorizzate, le imprese artigiane di produzione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico di alimenti di propria produzione (gelaterie, gastronomie, rosticcerie, take away, kebaberie, pizzerie, pasticcerie e analoghi) situati nelle vie definite all'art. 1, possono vendere bevande solo in contenitori di carta o di plastica. In questi casi, tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.

4.2. Resta fermo che, ove sia autorizzata, la vendita dei prodotti, bevande comprese, non direttamente preparati dagli artigiani deve cessare alle 22.00.

4.3. Analogamente, tutti i pubblici esercizi di somministrazione situati nell'area definita all'art. 1, dalle ore 20.00 fino alla chiusura, dovranno sospendere la vendita per asporto di bevande, salvo che in bicchieri di carta o di plastica.

5. DIVIETO DI COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

Nell'area e per il periodo definiti all'art. 1 è vietato lo svolgimento di attività commerciali – vendita e somministrazione – su area pubblica in forma itinerante.

6. VIGILANZA E RACCORDO ISTITUZIONALE IN MATERIA D'ORDINE PUBBLICO.

6.1. I competenti organi di vigilanza terranno continuamente monitorata la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza urbana nell'ambito territoriale definito all'art. 1.

6.2. In relazione a tale monitoraggio, in accordo e nell'ambito della collaborazione con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza prevista dall'art. 15, comma 4, della legge 121/1981 e dall'art. 54, comma 1 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, ove risulti necessario, sarà assunto ogni ulteriore adeguato provvedimento.

7. SANZIONI.

7.1. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni degli artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 4.2 e 5 del presente provvedimento sono punite ai sensi delle specifiche normative di settore.

7.2. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni degli artt. 3.3 e 3.4 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, applicandosi l'ammontare determinato in misura ridotta di € 450,00 della deliberazione di Giunta comunale n. 2208 del 23.07.2010, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili;



Atti del Comune

7.3 Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell'art. 3.1 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. n. 267/2000, ferma restando l'applicazione delle altre vigenti norme applicabili;

7.4 Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni dell'art. 4.1 e 4.3 del presente provvedimento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, applicandosi l'ammontare determinato in misura ridotta di € 450,00 della deliberazione di Giunta comunale n. 1555 del 19 giugno 2009, ferma restando l'applicazione della altre vigenti norme applicabili;

* * * * *

Si dà atto che il presente provvedimento:

- è stato preventivamente comunicato al Prefetto della Provincia di Milano;
- sarà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Milano;
- sarà comunicato al pubblico il più diffusamente possibile mediante il sito internet del Comune, comunicati stampa ai quotidiani e pubbliche affissioni;
- avrà esecuzione dal 17 agosto 2010.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- o innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- o innanzi al TAR della Lombardia entro 60 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Letizia Moratti

Responsabile del procedimento:
Dr. Roberto Munarin

Pratica trattata da:
D.ssa Sara Corneghiani